

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1532-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORI: CASTELLUCCI, *per la maggioranza*;
TROMBETTA E MARZOTTO, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

alla Presidenza il 26 giugno 1964

Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni
e concentrazioni delle società commerciali

Presentato alla Presidenza il 20 ottobre 1964

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'argomento che il disegno di legge sottopone al vostro esame non costituisce un *quid novi* per il Parlamento, giacché nella scorsa legislatura il problema fu lungamente discusso anche se non risolto. Ricorderete, infatti, che al Senato fu

presentato il 7 aprile 1953 il disegno di legge: « Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali », approvato, nella seduta del 24 giugno 1959, nei due soli articoli di cui era composto (che corrispondono sostanzialmente ai due primi

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI

del presente disegno di legge) dopo ampio e approfondito esame condotto nella quinta Commissione permanente (Finanze e Tesoro) e secondo il testo proposto da questa, che introduceva alcune modificazioni e integrazioni al testo Governativo.

Passato alla Camera il 26 giugno 1959, il disegno di legge (atto n. 1375) venne discusso dalla Commissione Finanze e Tesoro in sede legislativa il 22 luglio 1959, ma nella stessa seduta per i contrasti sorti con la minoranza il rappresentante del Governo ne chiese il deferimento all'Assemblea.

La Commissione ne compì l'esame in sede referente, presentando la relazione per l'Assemblea (relatore Vicentini) il 26 settembre 1959, ma il provvedimento non venne più discusso.

Riproposto con il presente disegno di legge il provvedimento consta di cinque articoli, di cui i primi due riproducono sostanzialmente l'identico testo approvato dal Senato nel 1959, mentre i tre successivi dettano norme concernenti i limiti e le condizioni e altresì la procedura per l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste.

Nel considerare gli scopi, importanti ed urgenti, del disegno di legge giova menzionare alcuni precedenti legislativi. Gli atti concernenti le trasformazioni e le fusioni di società commerciali, nonché le concentrazioni di aziende sociali, hanno formato oggetto di una lunga serie, in Italia e all'estero, di provvedimenti legislativi di carattere tributario volti ad agevolare tali operazioni in varia misura, a seconda delle particolari contingenti situazioni della economia dei singoli Paesi.

Per la brevità imposta dagli stretti limiti di tempo assegnati, il Relatore si permette fare diretto riferimento al testo della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, in cui, per l'Italia, sono citati i numerosi provvedimenti legislativi, tanto in materia di imposte indirette che per le imposte dirette, emanati in proposito e con varia incidenza, dal 1927 al 1954.

Per la legislazione straniera, nella stessa relazione, è fatta menzione dei criteri attuati in Germania (Repubblica Federale) in Francia e nel Belgio, per agevolare in vario modo analoghe operazioni di organismi societari, cosicché si riconosce facilmente che tanto la nostra quanto la legislazione di altri Paesi e in particolare di quelli della Comunità economica europea, « movendo da non dissimili esigenze, giungono a soluzioni sostanzialmente coincidenti, nel logico presupposto che

l'espansione e la razionalizzazione dell'attività economica costituiscono l'obiettivo fondamentale da perseguire ».

Se infatti operazioni di trasformazione e di fusione di società sono riconosciute utili dalla dottrina e dalla pratica aziendale anche in periodi di ordinario sviluppo della vita economica, che modernamente si basa, in misura crescente, sull'attività di imprese societarie, non può negarsi, nella influenza dell'ambiente europeo e del più vasto mondo economico, nel quale anche l'Italia si trova ad operare, l'esigenza di favorire il conseguimento di strutture industriali e commerciali idonee a competere vantaggiosamente con la produzione degli altri Paesi.

Con le agevolazioni previste dal disegno di legge si intende favorire non solo la intuitiva esigenza del cambiamento del tipo legale di società, costituita ed operante, in altro più opportuno, naturalmente imposto col trascorrere del tempo e col variare delle condizioni che consigliarono la scelta primitiva, ma anche la fusione di società commerciali e la concentrazione di aziende sociali, per la soluzione del problema più arduo della impresa, consistente nelle dimensioni economiche e tecniche più opportune, la cui soluzione non è mai definitiva ma si ripropone continuamente in stretta correlazione con i progressi scientifici tecnici e organizzativi e con i mutevoli ambienti economici. L'adeguamento a questa realtà economica e alle obiettive esigenze della produzione e del mercato tende a risolversi, per ragioni competitive e di minori costi aziendali, in un ampliamento di dimensioni.

D'altra parte se le fusioni o la concentrazione di aziende sociali sono spesso necessarie per dare alle imprese una dimensione di grande unità per conseguire una forza di mezzi idonei al perfezionamento della moderna organizzazione produttiva e mercantile, e quindi una resistente capacità di concorrenza, ciò non significa e non deve significare l'eliminazione di medie e piccole aziende a vantaggio delle maggiori, né la costituzione di monopoli. Anzi la presenza di grandi complessi industriali dà vita a numerose imprese specializzate di medie e piccole dimensioni, cui è assicurata la continuità di lavoro nella produzione per l'industria principale. Numerosi esempi si offrono al riguardo, tanto negli Stati Uniti di America che in Europa.

L'ampliamento dei mercati ha posto il problema di imprese di maggiori dimensioni specialmente per taluni settori produttivi. Ba-

sterebbero alcuni confronti fra la potenza delle industrie americane, quelle europee e quelle italiane in particolare.

Il fenomeno dell'intervento del capitale straniero in Italia, che oltre un certo limite non è certamente auspicabile, come quello della concorrenza straniera anche sul mercato interno, troverà valida difesa nel concreto miglioramento tecnologico ed economico delle nostre strutture produttive. Ciò è ovviamente valido anche per la integrazione comunitaria europea della nostra economia.

Alle cennate considerazioni si aggiunge il carattere anticongiunturale del provvedimento, messo in luce nella relazione ministeriale e nell'ampio dibattito svoltosi in Commissione. È di generale ammissione la necessità di favorire la ripresa del ritmo di sviluppo della nostra economia, mediante l'incoraggiamento agli investimenti produttivi e ad un moderno aspetto delle strutture aziendali a tutti i livelli. Si ricordi al riguardo la recentissima legge 15 settembre 1964, n. 754 esaminata dalla stessa Commissione Finanze e tesoro.

Il provvedimento ha quindi una portata generale rispondente alla volontà del Governo espressa negli accordi programmatici, che la opposizione di estrema sinistra ha tentato inutilmente di contestare nella lunga polemica sollevata durante l'esame del disegno di legge in Commissione e che avrà la sua eco nella relazione di minoranza che i colleghi di parte comunista si sono riservati di presentare.

Né può aver credito l'altra tesi dell'opposizione di estrema sinistra, secondo la quale le operazioni societarie previste, nei limiti e alle condizioni stabilite dal disegno di legge, costituiscono intralcio alla programmazione economica che è allo studio degli organi predisposti dal Governo.

L'equilibrio del provvedimento, di natura essenzialmente fiscale, ha pure una conferma nelle opposte richieste, parimente non accolte dalla Commissione, di ampliamento della portata nella consistenza e nel tempo delle agevolazioni, che verranno espresse in altra relazione di minoranza che i colleghi di parte liberale presenteranno all'Assemblea.

Nel riprodurre il pensiero della maggioranza della Commissione che gli ha conferito l'onore di questa relazione, il Relatore si propone di illustrare brevemente prima i termini significativi del provvedimento e successivamente le proposte di emendamento del testo del disegno di legge, sia quelle formulate dal Relatore stesso, che hanno riscosso il parere favorevole del Governo e l'approva-

zione della maggioranza della Commissione, sia quelle delle minoranze, che, al contrario, sono state respinte dal Governo e dalla Commissione.

* * *

Gli atti di fusione e di concentrazione, più che quelli di trasformazione di società commerciali sono onerosi sia agli effetti delle imposte dirette che a quelli delle imposte indirette.

Per quanto riguarda l'imposizione diretta è, infatti, da rilevare che, in base alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 (articolo 106), i maggiori valori dei beni appartenenti ad una impresa societaria si rendono tassabili per il solo fatto della loro iscrizione in bilancio, indipendentemente dai motivi che hanno determinato appostamenti di un valore piuttosto che di un altro. Se si considera che le operazioni di fusione (sia che si tratti della costituzione di una nuova società che dell'incorporazione di una società in un'altra) o di concentrazione comportano necessariamente di porre in evidenza contabile i plusvalori patrimoniali — in quanto è indispensabile, ai fini di tali atti, attribuire ai beni che compongono il patrimonio sociale o che formano oggetto dell'apporto il loro valore effettivo — è agevole dedurre come l'attuazione di tali operazioni determini automaticamente l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile (e conseguentemente l'applicazione dell'imposta sulle società) sulla differenza tra i valori precedentemente segnati in bilancio e quelli attribuiti al momento delle operazioni stesse. In tal guisa vengono considerati come redditi già realizzati dei plusvalori, che costituiscono invece una speranza di reddito e la cui evidenza si manifesta, non per libera determinazione dei soggetti interessati, ma per esigenze di carattere tecnico dell'operazione di fusione o di concentrazione, con la conseguenza che la società è chiamata ad assolvere il tributo su un reddito di cui non ha ancora la disponibilità e ciò proprio nel momento in cui, per fase critica determinata dall'attuazione di tali operazioni, vi è maggiore esigenza di disponibilità liquide.

Lo stesso avviene per quanto concerne l'imposizione indiretta. L'imposta di registro, infatti, gravando sull'attivo lordo delle società che partecipano alla fusione o dell'azienda apportata, determina un onere di trasferimento (improprio) rilevante. Ed inoltre, dovendosi assumere a base per l'applicazione dell'imposta, non già il valore risultante dalla contabilità sociale, ma quello venale che risulterà

dal giudizio di congruità promosso dall'Amministrazione finanziaria, il valore imponibile è difficilmente determinabile a priori, sicché non è quasi possibile calcolare preventivamente, quello che sarà in definitiva il costo dell'operazione. Da questa incertezza si comprende come le operazioni di cui si tratta incontrino in pratica il più serio ostacolo negli oneri fiscali che ne derivano, onde ne risulta impedito quel migliore assetto aziendale cui le operazioni stesse sono preordinate, con risultato negativo sul piano della produttività delle aziende.

Ad evitare tali dannose conseguenze, in passato si rese necessario, come già detto, intervenire più volte con opportuni provvedimenti legislativi.

I dati statistici confermano che, mentre durante i periodi in cui tali provvedimenti hanno attenuato il carico fiscale delle operazioni suddette, queste si sono poste in essere con una certa frequenza, nei periodi invece in cui si applicava il regime normale le fusioni e le concentrazioni si sono verificate come eccezioni.

Ora se si riflette al fatto che tali operazioni vengono attuate solo quando si verifichi la necessità di dare all'impresa una diversa struttura maggiormente rispondente alla sua reale necessità (il che può attuarsi o aumentando le dimensioni o, al contrario, riducendole mediante la cosiddetta scorporazione dall'impresa madre di un determinato ramo di attività) è evidente come l'ostacolare le fusioni, le concentrazioni, le trasformazioni e gli scorpori voglia dire, in definitiva, impedire all'attività industriale di assumere quelle dimensioni che consentirebbero una riduzione dei costi o un aumento della produzione. D'altronde, basti pensare al caso della fusione in un unico organismo di imprese omogenee o affini con l'eliminazione di tutte le spese comuni o, al contrario, al decentramento di determinate attività ad organismi specializzati, per comprendere l'utilità delle operazioni stesse.

Ciò del resto trova conferma nel fatto che anche all'estero le operazioni suddette vengono assoggettate ad un trattamento fiscale assai tenue, come ricordato nella relazione governativa.

Nel merito il disegno di legge, mentre per le imposte indirette ricalca gli schemi dei provvedimenti precedenti, disponendo l'applicabilità della sola imposta fissa (adeguandone la misura) per le imposte dirette dispone che le plusvalenze emergenti dalle operazioni di fusione o di trasformazione non dan-

no luogo all'applicazione dell'imposta al momento delle operazioni stesse, bensì all'atto del realizzo o della distribuzione, considerandosi realizzo anche il deperimento o consumo degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili. Per effetto di tale disposizione, pertanto, le plusvalenze dei beni patrimoniali delle società che addivengono all'operazioni in oggetto, a differenza di quanto stabilivano le leggi precedenti, non vengono sottratte alla tassazione, essendo questa rinviata al momento in cui le plusvalenze saranno realizzate. Il che significa, in definitiva, che il beneficio non consiste in una esenzione della imposta, ma nel differimento della obbligazione tributaria fino al momento del realizzo delle plusvalenze.

Il differimento ha appunto lo scopo, come afferma la relazione ministeriale, di consentire agli organismi produttivi nazionali di affrontare la nuova situazione determinatasi in conseguenza dell'attuale congiuntura.

La concessione delle agevolazioni tributarie è applicabile su dichiarazione delle società interessate quando il capitale risultante dalle operazioni non supera i 500 milioni di lire, mentre è subordinata a particolari condizioni e adempimenti previsti dagli articoli 3 e seguenti, quando il capitale risultante supera il limite indicato.

La ragione della distinzione persegue scopi che la Commissione ha approvato, pur cercando di semplificare i complessi adempimenti per le maggiori imprese.

Infatti si è voluto stimolare le piccole e medie imprese (tessuto connettivo dell'economia nazionale) a rafforzarsi e ad ammodernarsi, mentre alle maggiori imprese, che pur debbono perseguire gli stessi obiettivi, è stata posta la condizione, in verità di non difficile dimostrazione, che le operazioni societarie debbano rispondere al fine di realizzare una riduzione di costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e l'aumento della capacità produttiva. Di altre condizioni si dirà in seguito.

Quanto al coordinamento con la disciplina della concorrenza il godimento delle agevolazioni fiscali viene subordinato dal disegno di legge alla condizione che le fusioni, le trasformazioni o le concentrazioni non siano incompatibili con la detta disciplina. L'accertamento di tale condizione viene demandato al parere della Commissione per la tutela della libertà di concorrenza.

Senonché tale normativa, presupponendo l'emanazione della legge sulla tutela della libertà di concorrenza o almeno la simulta-

nea approvazione della stessa, risulta praticamente inapplicabile in assenza di quella legge, giacché viene a dispiegare i suoi effetti soltanto a partire dalla sua emanazione. Ne consegue che le operazioni di cui si tratta non potrebbero essere effettuate con il beneficio delle agevolazioni fiscali fino a quando la legge sulla tutela della libertà di concorrenza non fosse emanata.

D'altra parte il disegno di legge sulla tutela della libertà di concorrenza è stato da poco presentato al Parlamento (atto della Camera n. 1616) e non si può prevedere quale ne sarà l'iter e quanto tempo sarà necessario per la sua approvazione (anche se le dichiarazioni programmatiche espresse dal Governo all'atto della sua presentazione e approvate dal Parlamento nonché il pensiero esplicitamente manifestato in Commissione dai partiti della maggioranza governativa non lascino dubbi sulla volontà politica di definire la materia) mentre l'attuale provvedimento avendo carattere manifestamente anticongiunturale deve avere immediata applicazione. Per ovviare a tale inconveniente è parso pertanto opportuno inserire una disposizione di carattere transitorio che consenta al Ministero dell'industria e del commercio di autorizzare le operazioni agevolate anche prima della emanazione della legge sulla concorrenza rendendo autonomi i due provvedimenti.

D'altro canto gli eventuali riflessi della legge in esame su quella della tutela della concorrenza non sono sempre univoci: ad esempio è evidente come la trasformazione o i cosiddetti scorpori, cioè gli apporti di una azienda o di un ramo aziendale da una società più grossa ad una più piccola, non possono certamente considerarsi operazioni in contrasto con la legge sulla tutela della concorrenza.

In relazione alle precedenti considerazioni viene proposto di aggiungere all'articolo 4 un apposito comma con il quale si prevede appunto che fino a quando non sarà costituita la Commissione prevista dalla legge sulla tutela della concorrenza il decreto di autorizzazione è emanato previo parere di un apposito Comitato nominato dal Ministro della industria e del commercio.

Il Relatore, peraltro, non può sottacere l'esigenza, di ordine strettamente giuridico, che venga soppresso l'ultimo comma dell'articolo 3, che prevede pene pecuniarie per illecità (a causa della violazione delle norme antimonopolistiche) degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse.

Come si è avuto occasione di sottolineare, la maggioranza della Commissione ha inteso riaffermare esplicitamente la volontà dei partiti della maggioranza governativa di approvare quanto più sollecitamente possibile le norme relative alla tutela della libertà di concorrenza, in conformità alle istanze ed alle esigenze della nostra società nell'attuale momento storico. Si deve anzi sottolineare, a questo proposito, che proprio per riaffermare positivamente questa volontà la Commissione ha predisposto l'articolo 3 nella formulazione che si sottopone alla vostra approvazione e che consenta di applicare le norme relative alla tutela della libertà di concorrenza contenute sia nel trattato istitutivo del M.E.C. sia nella legge che sarà quanto prima emanata.

Il testo dell'articolo 3 approvato dalla maggioranza della Commissione costituisce, per questo aspetto, da un lato un impegno politico di notevole portata ed importanza, perché responsabilmente inserito in una norma legislativa e, dall'altro, un felice espediente tecnico che consente l'attuazione, in una forma immediata anche se indiretta, dei principi antimonopolistici del trattato di Roma e di quelli che saranno contenuti nella nuova legge.

Si deve, però, osservare che il trattato di Roma non contiene sanzioni per la violazione dei divieti stabiliti per la tutela della libertà di concorrenza, per cui le norme dell'ultimo comma dell'articolo 3 potranno essere applicate soltanto in relazione alla emananda legge. Con la ipotizzazione di un illecito *attuale* in riferimento ad una disciplina legislativa *futura* si viene però a frustrare lo scopo precipuo della legge in esame che vuole essere un incentivo a superare la situazione anticongiunturale e si violano nel contempo i principi generali del diritto.

Pertanto, il vostro Relatore si permette di proporvi la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3, soppressione che risponde ad esigenze squisitamente giuridiche senza con ciò sminuire l'importanza politica dell'impegno assunto dalla maggioranza di portare sollecitamente a termine la discussione della legge sulla tutela della libertà di concorrenza.

* * *

Gli emendamenti proposti dal Relatore e approvati dalla Commissione sono intesi a rendere più efficace e spedito il provvedimento e a chiarire alcuni punti, come risulta dalla breve illustrazione che segue.

All'articolo 1. — Il primo comma si propone di aggiungere dopo le parole: « di lire 20.000 », le parole: « nonché alle tasse sulle concessioni governative nella misura di lire 2.000 ». La ragione dell'emendamento è evidente: una volta che si riducono a tassa fissa sia l'imposta di registro che quella ipotecaria non si vede la ragione per la quale analogo beneficio non si deve concedere per le tasse sulle concessioni governative.

Lettera *d*) — La ragione della norma che limita la misura dell'aumento di capitale deliberato al maggior patrimonio netto risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai fini delle fusioni e delle concentrazioni consiste nell'evitare il pericolo che le concentrazioni o le fusioni costituiscono un semplice pretesto per attuare un maggior aumento di capitale in effetti non dipendente e non connesso con le fusioni.

Data questa *ratio legis* è evidente come il maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nei bilanci redatti ai fini delle dette fusioni e concentrazioni debba costituire il limite massimo dell'aumento. La formulazione attuale secondo cui gli aumenti deliberati per facilitare le fusioni sarebbero esenti solo se corrispondenti al maggior patrimonio, potrebbe condurre a ritenere che non fruiscono dell'agevolazione gli aumenti per somma inferiore; il che è ovviamente assurdo.

Per evitare tale equivoco si propone di sostituire la parola: « corrispondente », con le parole: « non superiore ».

Sempre nella stessa lettera *d*) unicamente per esattezza terminologica si propone di sostituire le parole: « nei bilanci redatti », con le parole: « nelle situazioni patrimoniali » e ciò in quanto l'articolo 2502 del Codice civile dispone che in occasione delle fusioni si debbono redigere delle situazioni patrimoniali e non già dei bilanci.

Si propone, infine, l'aggiunta di un ultimo comma diretto ad evitare che le operazioni di fusione e concentrazione possono dar luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili dovuta per il trasferimento delle aree e in alcuni casi degli immobili facenti parte del patrimonio della società e ciò in quanto nello spirito del provvedimento le operazioni agevolate non importano un trasferimento. D'altro canto, i comuni non subiranno alcun danno di tale esenzione, giacché l'imposta sarà percepita nel momento in cui saranno alienate le aree.

È opportuno soggiungere che l'esenzione proposta non investe l'imposta dovuta al ma-

turarsi del decennio, giacché tale imposta si applica indipendentemente dal trasferimento delle aree e quindi una esenzione anche da tale tributo non sarebbe giustificata.

Articolo 2. — Primo comma. — È intuitivo l'inserimento della parola « o » in apposito allegato.

Secondo e terzo comma. — Tali due commi tendono a consentire alle concentrazioni di aziende un trattamento identico a quello fatto dal primo comma alle trasformazioni e fusioni. Per altro, per raggiungere tale finalità il progetto usa una terminologia diversa da quella usata nel primo comma, il che sarebbe fonte di inconvenienti.

Ad ovviare tali inconvenienti si propone di sopprimere al secondo comma le parole: « contro corrispettivo di sole azioni della sola società acquirente ». La soppressione è giustificata dal fatto che nel caso di concentrazione non si ha una società acquirente, non trattandosi di acquisto ma di apporto e che ogni qualvolta si ha un apporto, si ha necessariamente la consegna di azioni da parte della società a favore della quale viene fatto l'apporto a colui che effettua l'apporto stesso. Viceversa, si rende necessario per poter poi sopprimere integralmente il terzo comma aggiungere le parole: « se indicati distintamente nel bilancio della società apportante o in apposito allegato ». Con il che si subordina la tassabilità dei redditi e delle plusvalenze derivanti dalla concentrazione alla stessa identica condizione alla quale è subordinata l'intassabilità dei redditi e delle plusvalenze derivanti dalla trasformazione e fusione e si usano nei due commi le stesse parole in guisa da evitare qualsiasi possibilità di confusione. Sempre al secondo comma e come conseguenza dell'emendamento testé illustrato, alla parola: « apportante », si deve sostituire la parola: « stessa ».

Infine, si propone la soppressione della parola: « realizzate » che si legge nella penultima riga del comma in esame in quanto non si vede quale realizzo possa esservi che renda tassabili le plusvalenze e che non rientri nel concetto della vendita o della distribuzione.

Sempre in conseguenza delle modificazioni apportate al secondo comma, diviene superfluo il terzo comma il quale va pertanto soppresso.

Quarto comma. — Con il quarto comma si vuole evidentemente disporre, in analogia a quanto stabilito nelle analoghe leggi prece-

denti, che l'ammortamento degli impianti cui si riferiscono le plusvalenze emerse in occasione delle fusioni, trasformazioni e concentrazioni equivale alla realizzazione delle plusvalenze stesse e le rende quindi tassabili. Il concetto è indubbiamente esatto in quanto la iscrizione in bilancio delle quote di ammortamento equivale, sul piano economico, alla realizzazione di una corrispondente quota delle plusvalenze.

Non altrettanto esatta sembra, invece, la formulazione della norma, la quale può generare il dubbio che a determinare il realizzo e quindi la tassabilità della plusvalenza sia sufficiente il fatto materiale del deperimento e del consumo, indipendentemente dalla iscrizione in bilancio della relativa quota di ammortamento. Il che porterebbe alla assurda conseguenza di tassare le plusvalenze anche se l'esercizio sociale si chiuda in perdita.

Per ovviare a tale pericolo si propone di sostituire l'espressione: « il deperimento e il consumo degli impianti o di altri cespiti portati in ammortamento », con le parole: « l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili ».

Articolo 3. — Primo comma. — Per migliore chiarimento tecnico si propone di sostituire le parole: « se in conseguenza » con le altre: « se per effetto ».

Per la stessa ragione e per il contenuto effettivo della disciplina si propone di sopprimere le parole: « e nel caso di concentrazione anche della società apportante » sostituendole con le parole: « o l'aumento del capitale della società che permane », avendo riguardo non al capitale della società apportante, ma al valore del bene apportato.

Primo comma, lettera *a*). — Così come è scritta la norma limiterebbe il beneficio fiscale alle sole società industriali in quanto solo queste posseggono degli impianti ed hanno un ciclo produttivo. Conseguentemente non potrebbero avvalersi dei benefici fiscali le società commerciali che esercitano il commercio, il credito, l'assicurazione, ecc., senza che tale esclusione abbia alcuna giustificazione razionale. L'anomalia appare poi tanto più evidente ove si consideri che per le società per le quali non sia richiesto il decreto ministeriale, l'esenzione si concreterebbe anche se si trattasse di società non industriali.

Per queste ragioni si propone di aggiungere, dopo le parole: « un unico ciclo produttivo », le parole: « industriale o commer-

ciale » e di aggiungere ancora, dopo le parole: « degli impianti », le parole: « e delle attrezzature ».

Lettera *b*). — La tutela della libertà di concorrenza è attualmente disciplinata dal codice civile, dalle norme del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea, ratificato (e quindi inserito nel nostro ordinamento giuridico) con legge 14 settembre 1957, n. 1203, e da quelle emesse dalla Comunità europea, e lo sarà domani, dalla legge all'esame del Parlamento sulla tutela della libertà di concorrenza. Pertanto è opportuno sostituire le parole: « della legge », con le parole: « delle disposizioni ».

Secondo, terzo e quarto comma. — Per le ragioni dette a proposito della lettera *b*) del primo comma si dovrebbero sostituire le parole: « dalla legge », con le parole: « dalle disposizioni ».

Articolo 4. — Con l'articolo 4 si dispone che il decreto del Ministro dell'industria e del commercio previsto dall'articolo 3 sia emanato dopo aver sentito il parere della commissione per la tutela della libertà di concorrenza.

Poiché la legge sulla tutela della libertà di concorrenza è stata da poco presentata alla Camera e non si può prevedere quale ne sarà l'*iter* parlamentare e quanto tempo sarà necessario per la sua approvazione, mentre il provvedimento in esame essendo diretto ad agevolare una migliore organizzazione delle società e delle relative aziende e ad incrementare la produzione — è questa una condizione espressa per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 3 — ha carattere manifestamente congiunturale e deve quindi essere di immediata applicazione, si propone di aggiungere una disposizione di carattere meramente transitorio che consenta al Ministro dell'industria e del commercio di autorizzare le operazioni agevolate anche prima dell'emanazione della legge sulla concorrenza sentendo una commissione all'uopo nominata.

La mancata inserzione del comma proposto rischierebbe, nel caso in cui l'approvazione della legge sulla tutela della concorrenza dovesse protrarsi, di rendere inapplicabile il provvedimento sulle fusioni e concentrazioni dato che il breve termine di durata della legge stessa stabilito dall'articolo 1.

Articolo 5. — Nel secondo comma dell'articolo 5 si propone di sopprimere le pa-

role: « altrimenti la domanda si intende respinta » essendo in contrasto con il disposto che precede immediatamente con cui si fa obbligo al Ministro di pronunciarsi entro sei mesi. Non vi è ragione che entro lo stesso termine il Ministro non dia comunicazione della propria decisione al soggetto interrogato.

L'ultimo comma dell'articolo 5 dispone che le imposte di registro e i diritti catastali saranno dovuti nella misura normale, qualora nel termine di 12 mesi dalla registrazione dell'atto le parti non esibiscano all'ufficio del registro il decreto di accoglimento della domanda.

Per effetto di tale disposizione come è facile comprendere si pongono a carico del contribuente le conseguenze di una eventuale inerzia o ritardo dell'Amministrazione dello Stato. Il che non sembra giusto.

Si propone pertanto di sostituire all'ultimo comma le parole: « nel termine di 12 mesi, ecc. », con le parole: « la domanda non sia stata accolta ». Con tale emendamento mentre si raggiunge ugualmente il fine di recuperare le imposte nel caso in cui il Ministro rifiuti il decreto previsto dall'articolo 3 si evita l'inconveniente sopra cennato di far decadere il contribuente da un'agevolazione tributaria per colpa non sua.

Articolo 6. — Si propone infine l'aggiunta dell'articolo 6 in cui si precisa che agli effetti del termine stabilito nell'articolo 1 si deve aver riguardo alla data della deliberazione delle società che attuano le operazioni che si intende agevolare, per stabilire un momento al quale riferirsi senza incertezze.

Sono stati respinti dalla Commissione due emendamenti del collega onorevole Trombetta all'articolo 1 e all'articolo 2 e tre emendamenti del collega onorevole Raffaelli ed altri agli articoli 1, 3, 4. Di questi merita speciale menzione quello all'articolo 1 la cui approvazione avrebbe comportato l'inserimento nel provvedimento di una serie di sette articoli aggiuntivi riguardanti una particolare disciplina agevolativa e permanente per le cooperative. La Commissione, su proposta del Relatore non ha accolto gli emendamenti, rimasti preclusi per la reiezione di quello all'articolo 1, e non è quindi entrata nel merito, poiché la materia dovrebbe formare oggetto, semmai, di separato provvedimento, mentre le cooperative sono intanto comprese fra le società beneficiarie del presente disegno di legge, la cui applicazione è prevista fino al 31 dicembre 1966.

Onorevoli colleghi, al termine di questa relazione, necessariamente sobria per la limitatezza del tempo a disposizione, il Relatore nel raccomandarvi, a nome della maggioranza della Commissione Finanze e tesoro, la urgente approvazione del disegno di legge, si permette sottolineare che il provvedimento è vivamente atteso non tanto dai grandi complessi industriali, come è stato sostenuto dall'opposizione di estrema sinistra, quanto dalle piccole e medie società, ivi comprese le cooperative, che nell'attuale situazione congiunturale si aspettano dal Parlamento un aiuto concreto per risolvere quei problemi di fondo che interessano non soltanto le singole aziende ma l'intera economia nazionale.

CASTELLUCCI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ampio esame che di questo provvedimento è stato fatto in Commissione finanze e tesoro, al quale abbiamo attivamente partecipato, non ci ha tuttavia consentito di esprimere compiutamente il pensiero della nostra parte politica e soprattutto di vederlo condiviso dalla maggioranza e tradotto in taluni emendamenti capaci di dare al provvedimento medesimo quell'effettiva portata pratica e quella incisività che a nostro avviso gli mancano.

Ci siamo pertanto decisi, pur nella ristrettezza del tempo, a stendere questa relazione, convinti come siamo che il provvedimento, fondamentalmente buono nella sua ispirazione, meriti di essere emendato nei suoi punti deboli, così da raggiungere sul terreno pratico gli obiettivi che si ripromette.

Desideriamo sottolineare, pertanto, il carattere di obbiettiva e costruttiva collaborazione, sul piano tecnico economico e fiscale, che questa nostra relazione vuole rivestire.

Come giustamente viene ricordato nella relazione che accompagna questo disegno di legge, il trattamento tributario delle trasformazioni, delle fusioni e delle concentrazioni delle società commerciali, ha formato oggetto, nei tempi addietro e sino al 1954, di numerosi provvedimenti legislativi di carattere tributario, rivolti ad agevolare le suddette operazioni in misura diversa, a seconda delle contingenti situazioni e necessità della economia nazionale.

Dal 1954, e precisamente dopo la legge 6 agosto 1954, n. 603, che accordò per un anno, agevolazioni in materia di imposte dirette, per facilitare fusioni e concentrazioni di società commerciali, la nostra legislazione, non per difetto di iniziative, ma per volontà dei legislatori, non ha più registrato provvedimenti in questa specifica materia, malgrado il problema che sta alla sua base, quello della migliore dimensione aziendale da dare alle imprese economiche nazionali, sia rimasto un problema importante ed anzi abbia postulato soluzioni sempre più urgenti e impegnative.

Tanto più oggi, nell'attuale situazione congiunturale, appare inderogabile e fondamentale, come unanimemente si riconosce, l'esistenza

di molte industrie nazionali di essere poste in grado di produrre per l'esportazione a prezzi competitivi e di sostenere, nello stesso mercato interno che è sempre più aperto, la concorrenza industriale straniera.

È noto che, mediamente, le dimensioni delle aziende italiane sono nettamente inferiori a quelle delle analoghe imprese di tutti i maggiori Paesi industriali e che la nostra inferiorità dimensionale nei confronti di quella straniera, si registra non solo e non tanto nel settore delle così dette « piccole » e « medie » aziende, ma anche in quello delle « grandi » aziende, le quali, salvo qualche rara eccezione, possono considerarsi grandi solo nel ristretto ambito nazionale.

È altresì noto che una delle cause della minore competitività attuale della nostra produzione rispetto a quella dei Paesi economicamente più avanzati, deve individuarsi proprio nella inferiorità dimensionale della nostra industria a tutti i livelli, e ciò per le stesse condizioni tecnologiche ed economiche in cui si attua il processo produttivo.

La migliore dimensione aziendale, che costituisce la ricerca più delicata e importante che deve fare ogni imprenditore, diventa elemento basilare non solo sul piano produttivistico, ma anche e soprattutto sul piano dei costi di produzione.

Si deve, altresì, riconoscere l'attuale necessità di una ripresa del ritmo di sviluppo economico del nostro Paese, attraverso una efficace e pronta rianimazione degli investimenti rivolti a conseguire un aumento della produzione ed un miglioramento del livello produttivistico.

Dalle suddette considerazioni, scaturisce l'esigenza di un provvedimento legislativo inteso a favorire concretamente e validamente la crescita dimensionale delle imprese italiane a tutti i livelli, in modo che esse possano procedere alla necessaria loro continua riorganizzazione, per adeguarsi nel modo migliore alle mutevoli esigenze dei mercati ed alla continua evoluzione tecnologica.

È ovvio che occorre fare ciò mettendo le imprese italiane, per quanto concerne capacità finanziaria, possibilità di utilizzazione e

di promozione del progresso tecnologico e organizzativo (quindi al livello produttivistico ed ed al livello dei costi), su di un piano di parità o comunque di non eccessiva disparità rispetto alle imprese concorrenti straniere.

Vale la pena di osservare che, a questo riguardo, occorre seriamente e responsabilmente preoccuparsi che le nostre imprese, di fronte al pericolo di soccombere davanti alla concorrenza straniera o di ridursi ad una sfera di limitata attività, si vedano costrette ad accettare, come sta avvenendo con notevole frequenza, di entrare a far parte di gruppi stranieri, perché ciò se in molti casi particolari può essere cosa produttiva e auspicabile, certo non può, in altri casi e soprattutto se la tendenza in atto dovesse generalizzarsi, non destare serie e gravi preoccupazioni.

Orbene, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, al quale non si può non guardare favorevolmente, non foss'altro perché costituisce prova della consapevolezza di un problema vitale per l'industria nazionale, presenta tuttavia numerosi aspetti che ne limitano seriamente l'efficacia.

Ora, se siamo convinti che l'obbiettivo che questo disegno di legge si ripromette è giusto ed è buono, bisogna fare in modo che lo strumento legislativo raggiunga l'obbiettivo.

Non solo sarebbe inutile, ma dannosa, una legge che, ispirata a finalità giuste, non fosse capace di realizzarle in concreto e compiutamente.

Si deve tener conto, nella valutazione del disegno di legge, che se esso è rivolto a risolvere un problema di natura sostanzialmente strutturale, però la sua articolazione, attraverso le disposizioni previste, viene ad operare in un quadro ed in un momento congiunturalmente negativi.

In altri termini, il provvedimento, destinato ad operare nel prossimo biennio, anche se tale periodo si voglia considerare come quello necessario al recupero del ritmo di crescita della economia nazionale, viene e deve necessariamente articolarsi in funzione della congiuntura, se non vuole vedere seriamente compromessa la sua utilità ai fini desiderati.

Pertanto, la prima osservazione che noi dobbiamo fare è che le agevolazioni fiscali con le quali si vuole determinare il processo di crescita dimensionale della nostra industria, contengano ed esprimano una reale capacità incentivatrice nelle presenti circostanze economiche.

Ora, non sembra a noi che le agevolazioni previste dal disegno di legge abbiano quella

particolare capacità ed incisività che le presenti circostanze economiche richiedono, ma piuttosto siano da considerare solo occasionalmente congiunturali, più che nella sostanza, e siano pertanto da classificarsi e da giudicarsi più idonee ad una incentivazione in fase di normalità economica e finanziaria, anziché nel particolare difficile momento congiunturale che l'economia del Paese sta attraversando.

È alla luce delle suddette considerazioni che noi rileviamo pertanto in questo disegno di legge i seguenti punti deboli e negativi, sui quali chiamiamo ancora, in Aula, dopo averlo già fatto in Commissione, la responsabile attenzione del Governo e della maggioranza che lo sostiene:

Articolo 1. — La validità della legge, prevista sino al 31 dicembre 1966, non sembra corrispondere al tempo realmente occorrente per quel completo utilizzo che della legge possono fare le aziende interessate, e ciò diciamo soprattutto con riferimento all'ultimo capoverso del successivo articolo 2, per quelle aziende che vogliano chiedere di essere tassate in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, e che debbono lasciar passare un anno da tale richiesta per poter mettere in essere la fusione o la trasformazione o la concentrazione, fruendo delle facilitazioni fiscali previste dal provvedimento.

Si noti che l'area dove maggiormente e più utilmente potrebbe sviluppare buoni frutti questo provvedimento, è proprio quella nella quale operano tante aziende personali o società di fatto, o piccole e medie società per quote, per le quali sarebbe auspicabile una sincerità e una chiarezza patrimoniale di fronte ai terzi e nell'interesse stesso dell'erario, e tanto più utile sarebbe quella crescita dimensionale che il provvedimento persegue.

Pertanto noi proponiamo un emendamento che porti la validità della legge al 31 dicembre 1968.

Siamo d'accordo sull'emendamento proposto dal Relatore onorevole Castellucci, per quanto riguarda le tasse sulle concessioni governative, che verrebbero previste nella misura fissa di lire duemila.

Siamo pure favorevoli all'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore, emendamento col quale alle trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del provvedimento, in società di diverso tipo, non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Articolo 2. — Su questo articolo abbiamo le seguenti diverse osservazioni da fare:

a) Esso prevede che i redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione, purché ricorra la condizione che detti redditi e plusvalenze siano « indicati distintamente nel bilancio in apposito allegato », non siano o — nel caso di aziende risultanti con capitale superiore ai 500 milioni — possano non essere assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata l'operazione, ma debbano invece concorrere a formare il reddito imponibile della nuova società (risultante dall'operazione di trasformazione o di fusione) nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale.

Disposizioni analoghe si ritrovano nel caso delle « concentrazioni ».

In sostanza, il disegno di legge non dispone l'esenzione delle operazioni dalla ricchezza mobile e dall'imposta sulle società, ma, sotto determinate condizioni, consente solo un determinato rinvio della tassazione.

A questo punto noi abbiamo sostenuto in Commissione e sosteniamo ancora che, per accentuare l'incisività incentivatoria del provvedimento, si dovrebbe, proprio perché ciò appare necessario nell'attuale congiuntura, sancire l'effettivo esonero della tassazione dei redditi e delle plusvalenze di cui trattasi, anche per superare quello stato di inferiorità nel quale si trovano le aziende nazionali rispetto a quelle estere, per integrare opportunamente i precedenti inadeguati provvedimenti di agevolazione fiscale per le rivalutazioni di conguaglio monetario, per riportare tutta l'impalcatura patrimoniale delle aziende sull'auspicato piano di sincerità e di realismo, infine per accelerare quel processo di crescita dimensionale che più precisamente questo disegno di legge persegue.

Naturalmente, ciò va fatto sganciandosi dalla soggezione, che è al tempo stesso una remora, del criterio seguito da altre legislazioni straniere, alle quali la relazione ministeriale si riallaccia, senza per altro considerare che in quei paesi, e particolarmente in Francia, nel Belgio e nella Germania, le situazioni di fatto erano e sono ben diverse da quella italiana.

Comunque, se proprio non si vuole sancire, come invece appare necessario nell'attuale congiuntura, l'effettivo, completo esonero dalla tassazione dei redditi e delle plusvalenze, purché messe in luce e utilizzate nel momento e agli effetti della fusione, della trasforma-

zione e della concentrazione, come noi sosteniamo, si consideri almeno l'opportunità di mandare esenti le operazioni dal pericolo che eventuali aumenti delle aliquote di imposta, che dovessero entrare in vigore successivamente alle operazioni, si traducano in pratica in un aumento della tassazione.

È chiaro che ciò fatalmente avverrebbe qualora nell'atto del passaggio dei redditi e delle plusvalenze a reddito imponibile, si applicassero le aliquote vigenti in quel momento e non le aliquote in vigore quando fu effettuata l'operazione di trasformazione o di fusione o di concentrazione.

Né a questo proposito sembra valida la pur arguta obiezione mossa dal Sottosegretario Valsecchi in Commissione, perché vale certo di più o preoccupa di più l'aver una certezza fiscale, capace di dare certezza economica, che non l'incerta possibilità di un ribasso delle aliquote.

È in base a quanto sopra che noi proponiamo, come emendamento aggiuntivo, di integrare il primo capoverso dell'articolo 2 stabilizzando le aliquote alla misura di quelle vigenti al momento delle trasformazioni o delle fusioni.

Comunque, dobbiamo ancora insistere nel fare presente il fatto che il semplice rinvio della tassazione sembra misura assolutamente insufficiente a stimolare, nell'attuale difficile congiuntura, l'auspicato recupero nel processo di consolidamento e di espansione delle strutture produttive e distributive del paese.

Dobbiamo anzi sottolineare il pericolo che dovendosi mettere fuori, alla luce del sole, per realizzare le operazioni di cui trattasi, plusvalenze che, allo stato attuale, non pagano e possono continuare a non pagare determinate imposte, non si colga, anzi non si possa cogliere l'opportunità di avvalersi, per altra via, di questo provvedimento, facendone conseguentemente cadere gran parte della sua prevista e sperata efficacia.

Dobbiamo ancora osservare che le riserve, a partire dall'esercizio nel corso del quale vengono poste in evidenza, agli effetti delle operazioni di cui trattasi, sono soggette alla imposta sulle società nella misura dello 0,825 per cento e ciò non costituisce un incentivo alla ripresa di quel processo di accumulazione-investimenti, nell'ambito delle aziende, ripresa che è necessaria perché la produzione nazionale possa riportarsi al ritmo di espansione che aveva già registrato e che è oggi ripiegato o perduto.

b) Agli effetti delle disposizioni precisate nell'articolo 2, si considera realizzato anche il

deperimento ed il consumo di impianti o di altri cespiti portati in ammortamento.

Questa disposizione limita evidentemente la portata positiva del provvedimento, vieppiù se si considerano le necessità della presente congiuntura che impongono di riportare il processo accumulazione-investimenti nelle aziende su di un ritmo tale da consentire una ulteriore spinta della produzione nazionale.

Invece di favorire l'accumulazione di risparmio presso le aziende, per il reinvestimento delle medesime, si incentiva la « distribuzione » dei redditi e delle plusvalenze e ciò, mentre potrebbe essere utile in un diverso contesto congiunturale, diventa invece controproducente e preoccupante nell'attuale sfavorevole congiuntura.

Noi, a questo riguardo, abbiamo visto con soddisfazione condiviso il nostro pensiero, e siamo d'accordo sull'emendamento all'uopo proposto dall'onorevole Relatore di maggioranza, al penultimo capoverso dell'articolo 2.

Articolo 3. — In tale articolo, per il caso in cui, a seguito delle operazioni, il capitale della nuova società risultante dalle operazioni medesime superi i 500 milioni di lire, l'applicazione delle agevolazioni viene subordinata alle seguenti due condizioni:

all'accertamento, con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze, che le società interessate « operino nell'ambito di un unico ciclo produttivo » e che le operazioni abbiano « per scopo le riduzioni dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e l'aumento della capacità produttiva »;

che le operazioni non siano incompatibili con le disposizioni della legge sulla tutela della libertà di concorrenza.

Sulla prima condizione si deve osservare che, tenuto conto della ricordata inferiorità dimensionale della nostra industria, a tutti i livelli, nei confronti di quella straniera, il suddetto limite di 500 milioni appare eccessivamente esiguo.

Inoltre, pensiamo si possa utilmente osservare che il limite dovrebbe riguardare non il capitale risultante dopo le operazioni, bensì l'incremento che il capitale subisce a seguito di una fusione o di una incorporazione.

Noi proporremmo di portare il suddetto limite di 500 milioni ad almeno 3 miliardi.

Inoltre, il subordinare l'operatività delle agevolazioni, per le aziende con capitale superiore ai 500 milioni, all'accertamento ministeriale dell'« unico ciclo di produzione », significa subordinare l'attuazione della legge ad un

concetto che, allo stato attuale del progresso tecnologico e produttivo, sembra difficilmente definibile, tanto più se si pensa che i legami di interdipendenza tecnologica e produttiva sono oggi complessi e fluidi a tal punto, da rendere estremamente difficile la precisazione di un criterio distintivo come quello indicato dal disegno di legge.

L'evoluzione tecnologica, incessante, della quale si vuole col provvedimento agevolare il ritmo, apre ogni giorno nuove interdipendenze, svela e richiede sempre nuovi collegamenti fra « cicli produttivi », anche fra quelli che a prima vista potrebbero sembrare del tutto diversi e indipendenti.

Noi abbiamo ragione di temere che acquisire alla legge un concetto tanto generico, tanto labile e discutibile possa costituire, di fatto, introdurre un elemento di arbitrarietà anziché di giusta discrezionalità, nella valutazione delle operazioni che si sottopongono ad autorizzazione; e non v'è dubbio che ciò, rendendo incerta la possibilità di fruire delle facilitazioni, priva in gran parte le medesime della loro efficacia.

Pertanto, noi proponiamo un emendamento soppressivo alla lettera a) dell'articolo 3 e precisamente proponiamo di sopprimere le parole: « che le società operino nell'ambito di un unico ciclo produttivo e ».

Ci è sembrato che molti colleghi della maggioranza fossero con noi d'accordo, in Commissione, su questo punto, tanto più se si pensa che la condizione veramente essenziale allo spirito e agli obiettivi della legge non è tanto quella di operare in un unico ciclo produttivo, quanto quella che le operazioni vengano fatte per il raggiungimento del preciso scopo, chiaramente indicato nella seconda parte della lettera a) dell'articolo 3, parte che rimane invariata nel suo testo originario.

Sulla seconda condizione ci siamo trovati e ci troviamo d'accordo sulla inopportunità del « rinvio » ad una materia di *jure condendo*, cioè il rinvio ad una legge che ancora non esiste e precisamente quella sulla tutela della libertà di concorrenza.

Siamo d'accordo che ci si riferisca alle disposizioni vigenti in materia di tutela della libertà di concorrenza.

Concordiamo pertanto sull'emendamento soppressivo delle parole: « della legge », nella lettera b) dell'articolo 3, emendamento proposto dal Relatore di maggioranza ed approvato in Commissione, come siamo d'accordo, conseguenzialmente, di modificare in conformità, come proposto dalla Commissione, l'ultimo capoverso dell'articolo 3.

Sulla pregiudiziale, alla quale in verità la stessa relazione ministeriale si riferisce, di un congiungimento di questo provvedimento con la legge da venire in materia di tutela della libertà di concorrenza, abbiamo già detto e desideriamo ripetere, qui, che il superamento di tale pregiudiziale ci ha trovati e ci trova pienamente consenzienti, anzitutto per evitare che le disposizioni di questa legge non possano divenire operanti sino a quando non sia uscita l'altra legge e possano, pertanto, rimanere lettera morta anche per un lungo periodo di tempo.

Un tale differimento certo non potrebbe giovare nell'attuale situazione congiunturale e costituirebbe automaticamente rinuncia ad avvalersi di una efficace e pronta misura anti-congiunturale.

In secondo luogo, sotto il profilo strettamente giuridico, il richiamare, al comma *b*) dell'articolo 3, la futura legge sulla concorrenza, pone un delicato problema: si può pensare, infatti, che la società autorizzata con decreto del Ministro dell'industria e commercio a fruire delle agevolazioni previste da questo provvedimento, venga ad acquistare una specie di « immunità » dalla legge sulla concorrenza.

Allora, invece di una « presunzione » di intenzioni contrastanti con la libera concorrenza (presunzione che, in sostanza, viene configurata quando si dispone l'accertamento di « non incompatibilità ») sembrerebbe molto più opportuno lasciare semplicemente alla futura legge sulla tutela della libertà di concorrenza, di colpire i comportamenti contrari alla libera concorrenza e quindi anche quelli che possano essere generati da atti di fusione, di trasformazione e di concentrazione di società; ma a tale fine ogni rinvio alla futura legge appare quanto meno superfluo.

Articolo 4. — Siamo d'accordo che, in attesa della futura legge sulla tutela della libertà di concorrenza, sia posta in essere una norma transitoria, come proposto dal relatore di maggioranza, coll'emendamento aggiuntivo da lui suggerito all'articolo 4.

Articolo 5. — L'articolo 5 prevede che il Ministro per l'industria e il commercio debba pronunciarsi, entro sei mesi, sulle domande di accertamento presentate dalle società interessate e dispone che, se tale termine non sarà rispettato, la domanda deve intendersi respinta.

Questa disposizione non sembra logica, né pratica, giacché fa gravare sulle società l'incertezza iniziale e le onerose successive conseguenze di una eventuale mancata decisione

da parte del ministero entro il termine di sei mesi; e ciò anche quando questa non possa essere addebitata ad insufficienza di documentazione o di motivazione, bensì a pure e semplici ragioni burocratiche, ovviamente estranee alle società interessate.

Sembra a noi che si adunque necessario modificare la disposizione nel senso che una mancata risposta da parte del ministero entro il termine dei sei mesi, debba costituire non decadimento, bensì tacita accettazione della domanda.

Pertanto, noi abbiamo proposto in Commissione e riproponiamo qui di emendare il secondo capoverso dell'articolo 5 sostituendo alla parola: « respinta », la parola: « accolta ».

Siamo lieti che, in Commissione, questa nostra tesi abbia già trovato un parziale accoglimento e quindi, se non si vorrà accettare il nostro emendamento, siamo d'accordo, in linea subordinata, sull'emendamento soppressivo deciso in Commissione; soppressivo, al secondo capoverso dell'articolo 5, delle parole: « altrimenti la domanda si intende respinta ».

Siamo d'accordo sull'emendamento proposto dal Relatore di maggioranza, a semplificazione e alleggerimento del disposto previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 5, come siamo d'accordo sull'articolo 6 aggiuntivo, come proposto dal relatore di maggioranza.

Onorevoli colleghi, non possiamo chiudere questa nostra relazione senza farvi, in linea conclusiva, questa raccomandazione: se è vero, come è vero, che un provvedimento come quello al nostro esame può certamente costituire, nel difficile momento economico del paese, un valido strumento per rianimare l'economia nazionale attraverso una spinta degli investimenti destinati a migliorare la produttività e la competitività delle nostre industrie, vediamo di far sì che tale provvedimento esca, dalla nostra responsabile valutazione di legislatori, veramente completo per risultare concretamente efficace.

A questo riguardo, teniamo anche presente che nulla perde l'erario, né si pongono problemi di copertura nella fattispecie, anche se dovessimo — ed a nostro avviso dovremmo farlo — coraggiosamente decidere di passare oltre il semplice rinvio di tassazione, al quale questo provvedimento, così come ci è stato presentato dal Governo, si ispira, per accogliere, invece, il completo esonero fiscale dei redditi e delle plusvalenze contabilizzate nelle operazioni di trasformazione, di fusione e di concentrazione di società commerciali.

TROMBETTA e MARZOTTO, *Relatori di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1966, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di lire 20.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000:

a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo;

b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anziché mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire;

d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purché siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo corrispondente al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nei bilanci redatti ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente percetti in lire 10.000.

ART. 2.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'articolo 3 se indicati distintamente nel bilancio in apposito allegato non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1966, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di lire 20.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000; nonché alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000:

a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo;

b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anziché mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire;

d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di questo, purché siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni o siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali redatti ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente percetti in lire 10.000.

Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

ART. 2.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'articolo 3 se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e

e alla imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale contro corrispettivo di sole azioni della sola società acquirente, concorreranno a formare il reddito imponibile della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno realizzate, vendute o distribuite.

Qualora le azioni ricevute non siano rappresentate nel bilancio della società apportante per il valore per il quale vi era iscritto il complesso aziendale apportato diminuito degli ammortamenti, le norme del comma che precede si applicheranno solo alle plusvalenze distintamente rappresentate nel bilancio della società stessa o in apposito allegato.

Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche il deperimento e il consumo di impianti o di altri cespiti portati in ammortamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per l'anno anteriore a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, sempreché il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

ART. 3.

Se in conseguenza della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della concentrazione, il capitale della società che ne risulta, e nel caso di concentrazione anche della società apportante, supera i cinquecento milioni di lire, le agevolazioni previste dai precedenti articoli si applicano soltanto se, su istanza delle società interessate, sia stato accertato, con decreto del Ministro per l'in-

alla imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale, se indicati distintamente nel bilancio della società apportante o in apposito allegato, concorreranno a formare il reddito della stessa nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno vendute o distribuite.

Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per l'anno anteriore a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, sempreché il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

ART. 3.

Se per effetto della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della concentrazione, il capitale della società che ne risulta o l'aumento del capitale della società che permane, supera i 500 milioni di lire, le agevolazioni previste dai precedenti articoli si applicano soltanto se, su istanza delle società interessate, sia stato accertato, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio,

dustria ed il commercio, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze:

a) che le società operano nell'ambito di un unico ciclo produttivo e che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione hanno per scopo la riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e l'aumento della capacità produttiva;

b) che le operazioni suddette non sono incompatibili con le disposizioni della legge sulla tutela della libertà di concorrenza.

Il decreto di cui al comma precedente ha efficacia ai soli effetti tributari e non preclude l'esercizio, da parte dei terzi interessati, dell'azione di accertamento giudiziale dell'illiceità degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, per violazione dei divieti stabiliti dalla legge sulla tutela della libertà di concorrenza.

Se il capitale indicato nel primo comma non supera il limite di cinquecento milioni di lire, le agevolazioni tributarie si applicano in base alla dichiarazione delle società interessate che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione non comportano violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalla legge sulla tutela della libertà di concorrenza.

Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia accertata in giudizio l'illiceità, per violazione dei divieti stabiliti dalla legge sulla tutela della libertà di concorrenza, degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, si applica una pena pecuniaria non inferiore all'importo dei tributi non corrisposti in dipendenza di dette agevolazioni e non superiore al doppio di tale importo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulla tutela della libertà di concorrenza.

ART. 4.

Il decreto del Ministro dell'industria e del commercio previsto dal primo comma dell'articolo 3 è emanato sentito il parere della Commissione per la tutela della libertà di concorrenza, integrata, per questi soli fini, da due membri designati rispettivamente dal Ministro delle finanze e dal Ministro del tesoro.

di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze:

a) che le società operano nell'ambito di un unico ciclo produttivo industriale o commerciale e che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione hanno per scopo la riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature e l'aumento della capacità produttiva;

b) che le operazioni suddette non sono incompatibili con le disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Il decreto di cui al comma precedente ha efficacia ai soli effetti tributari e non preclude l'esercizio, da parte dei terzi interessati, della azione di accertamento giudiziale della illiceità degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Se il capitale indicato nel primo comma non supera il limite di 500 milioni di lire, le agevolazioni tributarie si applicano in base alla dichiarazione delle società interessate che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione o di concentrazione non comportano violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia accertata in giudizio l'illiceità, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza, degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, si applica una pena pecuniaria non inferiore all'importo dei tributi non corrisposti in dipendenza di dette agevolazioni o non superiore al doppio di tale importo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

ART. 4.

Il decreto del Ministro dell'industria e del commercio previsto dal primo comma dell'articolo 3 è emanato sentito il parere della Commissione per la tutela della libertà di concorrenza, integrata, per questi soli fini, da due membri designati rispettivamente dal Ministro delle finanze e dal Ministro del tesoro.

Fino a quando non sarà costituita la Commissione di cui al comma precedente, il decreto è emanato, previo parere di un comitato nominato dal Ministro per l'industria e il commercio e composto da un consigliere di Stato, con funzioni di presidente, da un rap-

ART. 5.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 3, le società interessate ad effettuare le operazioni per le quali chiedono le agevolazioni di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di accertamento delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma al Ministro per l'industria ed il commercio, allegando copia dell'ultimo bilancio proprio e di quello delle società che vengono trasferite, o fuse o incorporate o di quelle che effettuano l'apporto di complesso aziendale, nonché una relazione che indichi i motivi per cui si intende procedere o si procede alle dette operazioni ed i programmi di massima per la futura attività.

Il Ministro per l'industria ed il commercio deve pronunciarsi sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della stessa; altrimenti la domanda si intende respinta.

Quando l'operazione di trasformazione, di fusione o di concentrazione sia effettuata prima dell'emanazione del decreto di accertamento di cui all'articolo 3, le parti, per ottenere la registrazione con i benefici fiscali previsti dall'articolo 1 debbono dichiarare contestualmente che l'atto è stato stipulato ai fini e per gli effetti della presente legge e debbono corredarlo di un certificato provvisorio del Ministro per l'industria ed il commercio attestante che è stata presentata la domanda di cui al primo comma.

Le imposte ed i diritti saranno dovuti nella misura normale qualora, nel termine di dodici mesi dalla registrazione dell'atto le parti non abbiano presentato all'Ufficio del Registro che ha eseguito la formalità il decreto di accoglimento della domanda.

presentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali e da tre esperti in materie economiche scelti tra docenti universitari.

ART. 5.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 3, le società interessate ad effettuare le operazioni per le quali chiedono le agevolazioni di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di accertamento delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma al Ministro per l'industria ed il commercio, allegando copia dell'ultimo bilancio proprio e di quello delle società che vengono o fuse o incorporate o di quelle che effettuano l'apporto di complesso aziendale, nonché una relazione che indichi i motivi per cui si intende procedere o si procede alle dette operazioni ed i programmi di massima per la futura attività.

Il Ministro per l'industria ed il commercio deve pronunciarsi sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della stessa.

Quando l'operazione di trasformazione, di fusione, o di concentrazione sia effettuata prima della emanazione del decreto di accertamento di cui all'articolo 3, le parti, per ottenere la registrazione con i benefici fiscali previsti dall'articolo 1 debbono dichiarare contestualmente che l'atto è stato stipulato ai fini e per gli effetti della presente legge e debbono corredarlo di un certificato provvisorio del Ministro per l'industria ed il commercio attestante che è stata presentata la domanda di cui al primo comma.

Le imposte ed i diritti saranno dovuti nella misura normale, qualora la domanda non sia stata accolta.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e si applica alle operazioni deliberate dalle società interessate entro il termine indicato nell'articolo 1, a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui è prescritta, la domanda prevista nel precedente articolo 3.